

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.**

**Sentenza n. 6/2021/EL depositata in data 30/03/2021**

**RICORSO:** per l'annullamento della deliberazione n. 46/2020, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Calabria della Corte dei conti, che ha denegato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente con la quale è stato accertato il grave e reiterato inadempimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio per gli esercizi dal 2015 al 2018 e, per l'effetto, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.

**RICORRENTE:**

Comune di Scalea, in persona del Sindaco *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Calabria, Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Catanzaro - Ufficio territoriale del Governo.

**QUESTIONE RISOLTA:** il ripianamento del maggior disavanzo rispetto alla originaria quantificazione può avvenire in trenta anni e non già nel più breve termine fissato, in via ordinaria, dall'art. 188 del TUEL.

**Riferimenti normativi:** *c.g.c.*: art. 126; *D.Lgs. n. 118/2011*: art. 3; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)*: art. 188; art. 243-*quater*.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 4/2020; sent. n. 2/2020/EL.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Nell'accogliere il ricorso, le Sezioni riunite hanno rilevato come <<Le conclusioni cui perviene la Sezione regionale di controllo circa la necessità di ripianare, secondo la tempistica di cui all'art. 188 Tuel, l'ulteriore maggior disavanzo emerso risultano, invero, contraddette dai principi fissate da queste Sezioni riunite con la ... pronuncia 4/2020/EL>>, secondo la quale la volontà del legislatore è quella di << “*riconoscere una prevalenza dell'operazione di inveramento delle situazioni contabili che si manifesta con la possibilità di ricomprendere nell'alveo del riaccertamento straordinario o del nuovo riaccertamento straordinario, anche residui erroneamente mantenuti in difetto del presupposto di obbligazioni perfezionate con ciò (...) rendendo legittima una tardiva pulizia delle situazioni di errore riscontrate dal Ministero o dalle Sezioni di controllo, vale a dire di quelle poste relative a situazioni pregresse non conformi ad una corretta applicazione delle norme contabili che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere corrette, ovvero cancellate, già in sede dei riaccertamenti precedenti all'introduzione della riforma*” queste Sezioni riunite hanno concluso riconoscendo “anche per gli eventuali disavanzi derivanti da queste cancellazioni tardive, l'accesso al beneficio di un ripiano modulato su un periodo temporale molto più lungo dell'ordinario”>>, come per dire che <<le regole per il ripiano del disavanzo non sono determinate dal “quando” della sua emersione ma, più correttamente, sono correlate alla natura dello stesso>>.

## ABSTRACT

Nel decretare l'accoglimento del ricorso, promosso dal comune di Scalea, le Sezioni riunite hanno statuito, in ordine al piano di riequilibrio adottato dall'ente locale, l'esclusione della sussunzione della fattispecie, all'esame della Sezione di controllo territorialmente competente, nell'ambito applicativo dell'art. 188 TUEL.

In particolare, il Collegio giudicante ha ritenuto prive di fondamento le conseguenze che la Sezione di controllo fa discendere, laddove abbia ravvisato un nesso di interdipendenza tra la sottoquantificazione del maggior disavanzo, il ripiano nei termini ordinari e l'ampio sforamento degli obiettivi del piano.

In questa prospettiva, secondo le conclusioni rese dal Consesso contabile, <<*non appare, pertanto, condivisibile il percorso argomentativo della Sezione di prime cure che – dopo aver dato atto della resipiscenza del Comune di Scalea in ordine alla “sottoquantificazione” del maggiore disavanzo conseguente alla costituzione dei vincoli e degli accantonamenti alla data del 1° gennaio 2015 – richiama, ai fini del recupero, la previsione di cui all'art. 188 Tuel*>>.